


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 – 2015 – 2016

(Adottato con deliberazione Presidenziale n. 03/2014 del 30/01/2014)





PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2014 - 2015 - 2016

Legge 190/2012

Premessa:

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione si applica alle pubbliche amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 legge 190/2012.

Il percorso normativo individuato dall'Ente Parco per addivenire alla predisposizione del Piano tiene conto della previsione normativa e delle linee di indirizzo dettate:

- dalla circolare della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013,
- dalle indicazioni CIVIT di cui alle note del 19.12.2012 e 22.03.2013 indirizzate ai Presidenti degli Enti Parco Nazionali.
- dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72/2013

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'Ente Parco adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.



Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Direttore è il responsabile dell'Ente Parco della prevenzione della corruzione il quale predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'Organo di indirizzo politico per l'approvazione. Il Piano viene trasmesso, a cura del Direttore, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet dell'Ente www.parcoaltamurgia.gov.it nella sezione TRASPARENZA/ PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

Art. 3 Attività con elevato rischio di corruzione

Le attività dell'Ente Parco che possono presentare un rischio di corruzione sono le seguenti:

Servizio Finanziario

Gestione dei rapporti economici e giuridici del personale dipendente ed assimilati e dei collaboratori

Adempimenti finalizzati all'acquisto alla liquidazione e pagamento della fornitura di lavori beni e servizi

Servizio Affari Generali

Gestione di procedure di appalti

Stipulazioni contratti e convenzioni

Gestione contenziosi

Sussidi e contributi in favore di privati

Gestione Economale

Servizio Tecnico

Elaborazione, gestione ed aggiornamento strumenti di pianificazione territoriale





Istruttoria pratiche rilascio autorizzazioni e pareri

Riconoscimento e liquidazione indennizzi

Progettazione e direzione appalti opere realizzate direttamente dal parco

Strumenti di prevenzione e gestione normativa di sicurezza sui luoghi di

lavoro

Sistema di convenzionamento con privati

Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività,

all'interno degli uffici indicati ai sensi dell'articolo 3 come a rischio di

corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Direttore individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai

programmi di formazione.

Il programma di formazione è incentrato su temi di etica e legalità

nell'attività della pubblica amministrazione; approfondisce le norme

penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in

particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di

corruzione il Direttore in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti

che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per

iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni

giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Direttore può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per

iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono

integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.



Art. 5 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'articolo 3 devono darne informazione al Direttore secondo le modalità e la tempistica che saranno concordati con ciascun Responsabile di Servizio. Comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Direttore, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell'articolo 3.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 del presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile, nell'apposita sezione del sito internet TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

Il Direttore vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.





Nel sito internet deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l'importo se si tratta di contratto o affidamento di lavoro, servizi e forniture.

Art. 7 Rotazione degli incarichi

Il Direttore provvede alla rotazione, ove possibile, dei funzionari preposti all'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 3; la rotazione non si applica per le figure infungibili, per le quali sono richieste specifiche competenze.

Art. 8 Relazione dell'attività svolta

Il Direttore entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito internet nella sezione TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Art. 9 - Verifica del Piano

E' cura del Direttore verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità rispetto alle attività dell'Ente.

Il presente piano potrà essere modificato su proposta del Direttore in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione.

Le disposizioni del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190/2012. Per tutto quanto non espressamente previsto nel piano si richiamano le disposizioni della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione.



